

Interrogazione n. 1373

presentata in data 15 novembre 2024

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Grave situazioni del servizio di pronto soccorso veterinario

a risposta scritta

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che:

- il 29 ottobre scorso, a mezzo stampa, le Associazioni animaliste ascolane (Appa, Enpa, Legambiente, Amico Fedele, Amici di Fido, Lega per La Difesa Del Cane, Lac, Era Ambiente) hanno denunciato la grave situazioni del servizio di pronto soccorso veterinario.

Rilevato che:

- 1) la prassi attuale prevede che in caso di infortuni gravi degli animali accalappiati, le cure vengano praticate nella lontana clinica di Matelica, dopo giorni passati dagli animali nelle gabbie di proprietà dell'AST nel canile di Offida senza alcuna cura;
- 2) la legge regionale prevede che tutte le operazioni di cura e contrasto al randagismo (es. campagne di sterilizzazioni) siano a carico delle AST, mentre in altre Regioni la competenza è in capo ai Comuni.

Preso atto che:

- 3) le stesse Associazioni animaliste sin dal 2018 avanzano la richiesta di convenzioni con strutture più capillarizzate;
- 4) già da oltre un anno la direzione dell'AST si sta adoperando in tale senso, valutando strutture più vicine per facilitare la cura degli animali accalappiati con infortuni gravi.

Visto:

- 5) l'articolo 1 della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.10, che tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi ed il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo – animale;
- 6) il comma 4-quater dell'articolo 2 della stessa Legge Regionale, che affida alla Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l'ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):
 - a) l'adozione di uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare le adozioni dei cani detenuti nei canili;
 - b) la promozione della sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili;
- 7) il comma 1 dell'articolo 3 della stessa Legge Regionale, che sulle dotazioni ai canili dispone che: "1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale, devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesso cucce e devono inoltre possedere fra i requisiti: d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria, compresa la soppressione eutanasica degli animali";
- 8) il comma 1 dell'articolo 16 della stessa Legge Regionale, che recita "1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza nel rispetto della presente legge.";
- 9) il regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 ad oggetto "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, e successive modificazioni".

Ritenuto che:

siano da prendere in seria considerazione le ragioni delle Associazioni animaliste per evitare ulteriori inutili sofferenze ad animali già di per sé sfortunati.

INTERROGA

il Presidente e l'Assessore competente per sapere se intendano:

- Supportare una razionalizzazione e un'ottimizzazione del servizio di cura degli animali accalappiati, con cure da effettuare in cliniche convenzionate localizzate in ciascuna provincia;
- Valutare un aumento del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.10, da destinare in particolare a campagne di sterilizzazioni e cure, per offrire un servizio migliore e contrastare maggiormente il fenomeno del randagismo.